

PORTOGALLO**Tribunale costituzionale, *acórdão* n. 409/2026, dell'8 maggio, che dichiara l'illegittimità in via preventiva del *decreto* n. 49/XVII, volto a introdurre la pena accessoria della perdita della cittadinanza di origine o per acquisizione**

05/06/2026

Il 13 aprile 2026, l'Assemblea della Repubblica ha approvato il *decreto* n. 49/XVII, *que altera o Código Penal, criando a pena acessória de perda da nacionalidade*. L'iniziativa legislativa, approvata con i voti favorevoli della coalizione di governo (Partito Socialdemocratico e Centro Democratico Sociale-Partito Popolare) e di Chega¹, riproponeva l'introduzione, nell'art. 69-D c.p., della pena accessoria della perdita della cittadinanza in termini largamente coincidenti con quelli già previsti dal *decreto* n. 18/XVII, dichiarato incostituzionale nel dicembre 2025².

I deputati del Gruppo parlamentare Socialista hanno nuovamente adito il Tribunale costituzionale nell'ambito del controllo preventivo di costituzionalità, sostenendo che la disciplina non fosse idonea a superare i profili di illegittimità già individuati dal Tribunale e che presentasse, inoltre, ulteriori elementi di contrasto con i principi costituzionali di proporzionalità, necessità della pena e uguaglianza.

Il testo dell'art. 69-D (rubricato «*Perda da nacionalidade*») recitava come segue:

«1. Può applicarsi la pena della perdita della cittadinanza portoghese a chiunque, cittadino di un altro Stato, sia stato condannato a una pena detentiva effettiva di durata pari o superiore a cinque anni, per la commissione di uno dei reati previsti dal comma 4, purché i fatti siano stati commessi entro quindici anni dal momento in cui ha prodotto effetti l'ottenimento³ della cittadinanza.

[...]

4. Può determinare la perdita della cittadinanza la condanna dell'agente per la commissione:

- a) del reato di omicidio aggravato, previsto dall'art. 132;
- b) del reato di schiavitù, previsto dall'art. 159;
- c) del reato di tratta di essere umani, previsto dall'articolo 160;
- d) del reato di violenza sessuale, previsto dall'art. 164;
- e) dei reati di abuso sessuale, previsti dagli artt. 165, 166, 171 e 172;
- f) dei reati contro la sicurezza dello Stato, previsti dagli artt. 308, 316, 317, 318, 319, 325, 326, 327, 329 e 333;
- g) dei reati relativi a illeciti connessi a un gruppo terroristico, dei reati di terrorismo e relativi a illeciti connessi ad attività terroristiche, nonché di finanziamento del terrorismo, previsti dagli artt. 3, 4 e 5-A della legge di contrasto al terrorismo, approvata con legge n. 52/2003, del 22 agosto;
- h) del reato di associazione criminale, quando fondato su attività connesse ad alcuni dei reati di cui ai paragrafi precedenti, al reato di traffico e di intermediazione di armi, previsto dall'art. 87 della legge n.

¹ Cfr. *Chega conferma accordo com PSD para aprovar alterações à lei da nacionalidade*, in *Correio da Manhã*, del 01/04/2026.

² V. la precedente segnalazione *Portogallo – Tribunale costituzionale, acórdão n. 1134/2025, del 15 dicembre, che dichiara l'illegittimità in via preventiva del decreto n. 18/XVII, volto a introdurre la pena accessoria della perdita della cittadinanza per acquisizione*, del 23/12/2025.

³ L'uso del termine «ottenimento» (*obtenção*) era ritenuto sufficiente a preservare l'uguaglianza tra cittadini di origine e cittadini per acquisizione.

5/2006, del 23 febbraio, o ai reati di traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, previsti dagli artt. 21, 22, 28 e 30 del decreto-legge n. 15/93, del 22 gennaio, qualora l'agente sia capo o dirigente dell'associazione, ai sensi dell'art. 299.

5. Chiunque sia stato condannato alla pena della perdita della cittadinanza può chiederne il riacquisto da un termine fissato entro i seguenti limiti:

a) per i reati di cui ai paragrafi d), e) e g) del comma 4, si stabilisce un periodo compreso tra quindici e venticinque anni dal passaggio in giudicato della condanna alla pena accessoria della perdita della cittadinanza;

b) per i reati di cui ai restanti paragrafi del comma 4, si stabilisce un periodo compreso tra dieci e quindici anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna alla pena accessoria della perdita della cittadinanza.

[...]».

Dal raffronto tra il *decreto* del 2025 e quello del 2026 emergeva che, con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione e al presupposto temporale della pena accessoria, la soglia minima della pena principale era stata elevata da quattro a cinque anni di reclusione, era stata eliminata la distinzione tra cittadinanza originaria e cittadinanza per acquisizione ed era stato esteso da dieci a quindici anni il termine di rilevanza della commissione dei reati. Il catalogo dei reati conservava o riformulava talune fattispecie già ritenute prive della necessaria connessione funzionale con la perdita della cittadinanza. Quanto al regime di riacquisto della cittadinanza, si sostituiva la precedente disciplina a struttura fissa con cornici edittali idonee a consentire la graduazione del periodo di interdizione, con termini variabili in funzione della natura dei reati commessi. Veniva altresì modificato il *dies a quo* per il computo di tale periodo, individuato nel passaggio in giudicato della sentenza di condanna e non più nella cancellazione definitiva dell'iscrizione delle pene nel casellario giudiziale.

Il *plenum* del Tribunale costituzionale, con decisione unanime, ha dichiarato l'illegittimità di diverse disposizioni del *decreto* n. 49/XVII.

L'art. 69-D, comma 1, aveva operato un'estensione dei destinatari della pena accessoria, formalmente applicabile a tutti i cittadini portoghesi (in possesso di un'altra cittadinanza). Tuttavia, la combinazione tra il termine di quindici anni per la commissione dei reati e l'età di imputabilità penale (sedici anni) determinava, *de facto*, l'esclusione dei cittadini portoghesi di origine, producendo un effetto discriminatorio sostanzialmente equivalente a quello della disposizione già dichiarata illegittima nel 2025.

Con riferimento ai reati idonei a fondare l'applicazione della pena accessoria, il *plenum* ha dichiarato che le fattispecie di omicidio aggravato, schiavitù, tratta di esseri umani, violenza sessuale e abusi sessuali non implicano, nella loro struttura tipica, alcuna rottura del legame di appartenenza alla comunità nazionale tra l'autore del reato e lo Stato di cui è cittadino. La pena accessoria può trovare fondamento costituzionale soltanto ove il reato sia, per sua natura, espressivo di tale rottura, donde l'illegittimità dei paragrafi a), b), c), d) ed e) del comma 4, per violazione del principio di proporzionalità (art. 18, comma 2, in combinato disposto con l'art. 26, comma 1, CRP). Con riguardo al reato di associazione criminale, il *plenum* ha ritenuto legittima l'applicazione della pena accessoria solo quando l'associazione sia finalizzata alla commissione di reati contro la sicurezza dello Stato o connessi al terrorismo e al suo finanziamento, dichiarando l'illegittimità nei restanti casi.

D'altra parte, la nuova soglia dei cinque anni di reclusione, quale limite minimo per l'applicazione della pena accessoria, rispetto ai quattro anni previsti dal *decreto* del 2025, costituisce una scelta rimessa alla libertà di configurazione del legislatore e non può ritenersi arbitraria, in quanto l'ordinamento penale associa conseguenze giuridiche più incisive al superamento di determinate soglie di gravità del fatto.

Con riguardo al riacquisto della cittadinanza a seguito dell'applicazione della pena accessoria, il Tribunale costituzionale ha ritenuto legittima la previsione che riconosce un margine di apprezzamento al giudice e ha escluso altresì che sussista un obbligo costituzionale di corrispondenza temporale tra la durata della pena accessoria e la durata della pena principale. La scelta legislativa di prevedere il regime più severo per i reati di terrorismo è stata ritenuta non irragionevole, in quanto giustificata dalla particolare esigenza di tutela penale nel contesto contemporaneo.

Infine, è stata dichiarata l'illegittimità conseguenziale delle disposizioni relative alla graduazione del periodo di interdizione dal riacquisto della cittadinanza, nella parte in cui esse si riferivano ai reati elencati dal comma 4 a cui non è possibile applicare legittimamente la sanzione.

L'*acórdão* n. 409/2026 è reperibile *online* [qui](#).

Dopo la pubblicazione della sentenza, il Presidente della Repubblica António José Seguro ha opposto il veto al *decreto*. Tuttavia, il partito Chega ha ribadito la volontà di introdurre tale misura, prospettando il superamento del veto presidenziale⁴, il ricorso a un *referendum* o alla revisione costituzionale⁵.

Carmen Guerrero Picó

⁴ L'Assemblea della Repubblica può superare il veto presidenziale mediante deliberazione a maggioranza assoluta dei deputati in effettività di funzioni, ai sensi dell'art. 136, comma 2, CRP. Dalle informazioni diffuse dai mezzi di comunicazione risulta tuttavia che tale maggioranza non sarebbe attualmente raggiungibile, essendosi il Partito Socialdemocratico dichiarato contrario a dar luogo a una crisi istituzionale.

⁵ Cfr. *PSD vai votar contra e condena ao fracasso reapreciação da perda da nacionalidade*, in *Público*, del 01/06/2026.